

AVVISO ALLA CLIENTELA

ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 29.02.2020 n. 642 pubblicata in G.U. n.53 del 02.03.2020

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI

Con l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile (OCDPC) del 29 febbraio 2020, n. 642 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato **dichiarato sul territorio nazionale lo stato di emergenza per sei mesi**, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020¹, ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari previa presentazione di autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'indicazione del danno subito, la sospensione delle rate dei medesimi mutui, fino alla cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Presentazione della richiesta di sospensione

I clienti possono richiedere la sospensione delle rate presentando, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, apposita richiesta, da predisporre e consegnare, unitamente alla certificazione prevista dalla sopra menzionata Ordinanza, alla Filiale presso la quale è radicato il relativo rapporto di mutuo ed esercitando l'opzione per la sospensione della sola quota capitale o dell'intera rata del mutuo. I tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi saranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

Tempi di rimborso, costi ed effetti della sospensione

- il cliente ha la possibilità di scegliere tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale;
- il cliente ha diritto di chiedere la sospensione fino data di cessazione dello stato di emergenza;
- nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate;
- nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti nell'originario contratto di mutuo che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:
 - (i) sospensione della sola quota capitale. La quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;
 - (ii) sospensione dell'intera rata del mutuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal cliente (di norma per tutta la durata residua del mutuo);
- la sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive;
- la sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione;
- la sospensione è operativa entro 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta del cliente; in presenza di rate scadute e non pagate, la sospensione opera a partire dalla prima di queste;
- durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.
- la ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione con corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;
- il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio dell'ammortamento. In tal caso non può più richiedere la sospensione dell'ammortamento;

Brescia, 23/03/2020

CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA Sc

¹Allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 - Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio, recepito dal Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri del 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).

Nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto: a) Vo'.



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA - Società Cooperativa

Sede Amministrativa e Direzione Generale: via Brescia 118 - 25076 - Nave - (BS) • Sede Legale: via Reverberi, 1 (ang. via Oberdan) - 25128 - Brescia
Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia n. REA: BS-14578 e C.F. 00385040175 • Iscritta all'Albo delle società Cooperative al n. A159293 • Iscritta all'Albo delle Banche - ABI: 8692.6 • Codice Swift/BIC: CCRT IT 2T H00
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 15 Legge n. 1/1991
Contacts: www.creditocooperativodibrescia.it • E-mail: info@creditocooperativodibrescia.it • Pec: segreteria@pec.creditocooperativodibrescia.it • Tel. 030 253 91 - Fax 030 253 76 95

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. - Partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P. IVA 02529020220 con codice destinatario ZS100U1